



Présidence de la Région  
Bureau électoral

Presidenza della Regione  
Ufficio elettorale

# ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**20 maggio 2018**

## **Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale**

**PUBBLICAZIONI DELLA SERIE  
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»**

- Pubblicazione — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione — Istruzioni per gli Uffici elettorali di scrutinio.
- Pubblicazione — Contrassegni.

## **PREMESSA**

*La presente pubblicazione contiene il calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine di fornire a tutti gli organi, ai quali la legge demanda particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la tempestiva attuazione degli stessi nei termini e nei modi voluti dal legislatore.*

*Le novità conseguenti allo scrutinio centralizzato sono evidenziate in grassetto.*



## **CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 MAGGIO 2018**

### **DOMENICA 25 FEBBRAIO**

TERZO MESE ANTECEDENTE LA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Inizio della raccolta di almeno 1.000 e non più di 1.500 firme di sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati da parte di partiti, gruppi o movimenti politici che hanno tale obbligo (art. 6, comma 2, e art. 7, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

### **MARTEDÌ 20 MARZO**

61° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 20 marzo 2018 del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 20 maggio 2018.

- Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

- Data dalla quale è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (art. 4, comma 6bis, della L.R. 3/1993).

### **ENTRO VENERDÌ 23 MARZO**

ENTRO IL 3° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Costituzione, da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, dell'Ufficio elettorale regionale (art. 8, comma 1, della L.R. 3/1993).

### **ENTRO VENERDÌ 30 MARZO**

ENTRO IL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Accertamento da parte del Sindaco, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale dell'esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 15, comma 1, della L.R. 3/1993).

**- Accertamento da parte del Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dell'esistenza e del buono stato di quanto necessario per l'arredamento degli uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio (art. 15bis, comma 2, della L.R. 3/1993).**

### **ENTRO MARTEDÌ 3 APRILE**

- Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per la cancellazione degli elettori:

- a) deceduti;
- b) emigrati in altri comuni;
- c) che hanno perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

### **GIOVEDÌ 5 APRILE**

45° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI

- Pubblicazione, a cura dei Sindaci dei comuni della Regione, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 4, comma 6, della L.R. 3/1993).

- Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) l'iscrizione degli elettori che hanno trasferito la residenza nel comune;
- b) la cancellazione degli elettori che hanno perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) le variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del comune.

### **ENTRO LUNEDÌ 9 APRILE**

20° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI

- Termine entro il quale i Sindaci devono provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

## **DA MARTEDÌ 10 APRILE A LUNEDÌ 30 APRILE**

TRA IL 40° E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE.

- Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 5 aprile 2018), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità sopraindicate, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

## **ENTRO DOMENICA 15 APRILE**

ENTRO IL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (20 maggio 2018). Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale compila altresì un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto un anno di residenza alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (giovedì 5 aprile 2018) (art. 6 del D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320). Una copia di tali elenchi è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

- Pubblicazione della seconda copia dei citati elenchi all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).

- Deposito della terza copia degli elenchi nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).

## **DOMENICA 15 APRILE**

35° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

**ore 8:**

- Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla cancelleria del Tribunale di Aosta (art. 7, comma 1, della L.R. 3/1993).

## **LUNEDÌ 16 APRILE**

34° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

**ore 20:**

- Termine della presentazione delle liste dei candidati alla cancelleria del Tribunale di Aosta (art. 7, comma 1, della L.R. 3/1993).

## **DA MARTEDÌ 17 APRILE A GIOVEDÌ 19 APRILE**

DAL 33° AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- La Giunta comunale provvede a stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (legge 4 aprile 1956, n. 212).

- La Giunta comunale entro i due giorni dalla ricezione della comunicazione sull'ammissione delle liste, provvede all'assegnazione degli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale (l. 212/1956).

## **ENTRO MERCOLEDÌ 18 APRILE**

ENTRO IL 2° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- L'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta comunica ai delegati di lista le decisioni relative all'esame delle liste, delle candidature e dei contrassegni (art. 10, comma 1, della L.R. 3/1993).

Contro le decisioni di eliminazione di liste, candidati o di ricasazione di contrassegni, i delegati di lista possono ricorrere allo stesso Ufficio elettorale regionale entro 24 ore dalla comunicazione (art. 10, comma 2, della L.R. 3/1993).

Le decisioni, in merito ai ricorsi, sono comunicate ai ricorrenti, dall'Ufficio elettorale regionale, nelle 24 ore successive alla presentazione dei ricorsi (art. 10, comma 2, della L.R. 3/1993).

Scaduto il termine per le decisioni su eventuali ricorsi, l'Ufficio elettorale regionale stabilisce mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai programmi di lista comuni e in seguito alle liste dei candidati che hanno presentato un programma comune (art. 9, comma 2, lettera a), della L.R. 3/1993).

L'Ufficio elettorale regionale trasmette alla Presidenza della Regione l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché l'esemplare

del verbale per dare atto degli adempimenti effettuati (art. 9, comma 2, lettera d), della L.R. 3/1993).

### **ENTRO VENERDÌ 20 APRILE**

ENTRO IL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di sezione; **designa, tra questi ultimi, tramite sorteggio, i Presidenti degli uffici di scrutinio e con successivo sorteggio individua quattro presidenti di scrutinio responsabili di Polo di scrutinio** (art. 20, commi 1 e 1bis, della L.R. 3/1993).

- Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di sezione, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette ai Sindaci l'elenco dei Presidenti di sezione designati alle rispettive sezioni elettorali. **Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio.** (art. 20, comma 2, della L.R. 3/1993).

### **VENERDÌ 20 APRILE**

30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine della 3ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'iscrizione di coloro che:

- a) acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 1, del T.U. 223/1967).

- Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente (art. 6, comma 1, della l. 212/1956).

- Inizio della propaganda elettorale con possibilità di affissioni esclusivamente negli speciali spazi assegnati dalla Giunta comunale.

### **DA MERCOLEDÌ 25 APRILE A LUNEDÌ 30 APRILE**

TRA IL 25° E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE.

- La Commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95. **Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio.** (art. 21, commi 1 e 1bis della L.R. 3/1993).

- Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 19, comma 1, della L.R. 3/1993).

### **ENTRO LUNEDÌ 30 APRILE**

ENTRO IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

- I Sindaci danno comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio agli interessati (art. 20, comma 3, della L.R. 3/1993).

### **ENTRO SABATO 5 MAGGIO**

ENTRO IL 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Termine entro il quale i Sindaci devono provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 11, comma 2, della L.R. 3/1993).

### **SABATO 5 MAGGIO**

15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 21, comma 2, della L.R. 3/1993).

- Lo scrutatore deve comunicare, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco del Comune, l'eventuale grave impedimento che non gli consenta di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 21, commi 1 e 1bis, della L.R. 3/1993.

- 4ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali con variazioni, alle stesse, per morte degli elettori (art. 32, comma 1, del T.U. 223/1967).

- Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale.

- Le liste elettorali sezionali tenute presso il comune e presso la Commissione elettorale circondariale vanno sottoscritte dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

## **ENTRO GIOVEDÌ 10 MAGGIO**

ENTRO IL 10° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 del T.U. 223/1967).

- Invio al Sindaco, da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 14 della L.R. 3/1993).

## **ENTRO MARTEDÌ 15 MAGGIO**

ENTRO IL 5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dall'Ufficiale elettorale per la variazione di sedi di sezioni elettorali (art. 38 del T.U. 223/1967).

## **MARTEDÌ 15 MAGGIO**

5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni, per il ritiro delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere deteriorate, smarrite o rubate (art. 13, comma 2, della L.R. 3/1993).

## **ENTRO GIOVEDÌ 17 MAGGIO**

ENTRO IL 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 21, comma 4, della L.R. 3/1993).

- Scadenza del termine, per gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti aventi diritto al voto per l'invio al Sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione (art. 30 della L.R. 3/1993).

Tale richiesta deve essere inoltrata al Sindaco per il tramite del Direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto di degenza o di detenzione (art. 51 T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 legge 23 aprile 1976, n. 136).

- Consegna ai Sindaci, da parte dell'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, del materiale elettorale per le operazioni delle sezioni e della votazione, compresi i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni (art. 18, comma 2, della L.R. 3/1993).

**- Consegna ai Sindaci dei comuni sede di Polo di scrutinio del materiale elettorale per le operazioni degli uffici di scrutinio (art. 16bis, della L.R. 3/1993)**

### **ENTRO VENERDÌ 18 MAGGIO**

ENTRO IL 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso le singole sezioni.

Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata ai Presidenti delle sezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 12, comma 2, della L.R. 3/1993).

- Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, comma 4, del T.U. 223/1967).

- Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, comma 6, del T.U. 223/1967).

### **SABATO 19 MAGGIO**

GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 9 della l. 212/1956).

#### **ore 12:**

- Scadenza del termine per la presentazione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, dell'atto di designazione di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente, destinati ad assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale (art. 12, comma 3, della L.R. 3/1993).

**- Presentazione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio della designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio. (art. 12, comma 2bis, della L.R. 3/1993).**

#### **ore 16:**

- Il Sindaco provvede alla consegna al Presidente della sezione del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 16, comma 1, della L.R. 3/1993).

- Insediamento degli uffici di sezione (art. 25, comma 1, della L.R. 3/1993).

- Autenticazione (apposizione della firma) e timbratura delle schede per la votazione (art. 27 della L.R. 3/1993).

- Presentazione al Presidente della sezione della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della L.R. 3/1993).

## **DOMENICA 20 MAGGIO**

GIORNO DELLA VOTAZIONE

### **ore 7:**

Ricostituzione dell'ufficio di sezione:

- Eventuale presentazione al Presidente della sezione della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della L.R. 3/1993).

- Inizio delle operazioni di voto (art. 27, comma 9, della L.R. 3/1993).

### **ore 22:**

- Chiusura della votazione (art. 27, comma 9, della L.R. 3/1993).

- Accertamento del numero dei votanti (art. 39, comma 1, della L.R. 3/1993).

- **Completamento delle operazioni previste dall'art. 39 della L.R. 3/1993.**

- **Consegna, alla sede di Polo di scrutinio, della busta contenente le mazzette delle schede votate (art. 39 della L.R. 3/1993).**

## **LUNEDÌ 21 MAGGIO**

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA VOTAZIONE

### **ore 7:**

- **Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede alla consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio del materiale occorrente per le operazioni di scrutinio e per il funzionamento degli uffici di scrutinio (art. 16bis, comma 1, della L.R. 3/1993).**

- **Apertura, da parte dei Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, delle buste contenenti le schede votate e formazione delle pile di circa mille schede da distribuire agli Uffici di scrutinio (art. 40, comma 1 della L.R. 3/1993).**

- Eventuale presentazione al Presidente dell'ufficio di scrutinio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2bis, della L.R. 3/1993).

### **ore 8:**

- **Costituzione dell'Ufficio di scrutinio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti che devono essere ultimate entro le ore ventiquattro (art. 40, commi 3 e 4 della L.R. 3/1993).**

- **Operazioni di scrutinio (artt. 40, 41, 42, 43 della L.R. 3/1993).**

- **Completamento delle operazioni di chiusura dello scrutinio (artt. 44, 46, e 47 della L.R. 3/1993).**

**DA MARTEDÌ 22 MAGGIO**

ore 8:

- L'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale riepiloga i voti degli **Uffici di scrutinio** e procede alla proclamazione degli eletti. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale, nonché alla Presidenza della Regione (art. 52 della L.R. 3/1993).